Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

Descrizione

***

Compensazione dei crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0: le regole per non sbagliare

I crediti d’imposta del Piano Transizione 4.0, ovvero il credito per investimenti in beni strumentali nuovi, il credito R&S&I&D e il credito Formazione 4.0, sono **utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997**

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

, ma le **specifiche regole di fruizione sono diversamente disciplinate** dalle relative norme istitutive.

Ai fini di una corretta gestione delle compensazioni particolare attenzione va posta sui seguenti due elementi:

- **il momento di decorrenza della fruizione e gli eventuali adempimenti a cui è subordinata**;
- **la durata del periodo minimo di compensazione** e di conseguenza l'importo massimo annualmente compensabile.

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi soggiace a **regole di compensazione diverse a seconda della disciplina a cui risulta incardinato l'investimento,** che dipende dal momento di effettuazione o dall'esistenza di una valida prenotazione.

Minimo comune denominatore è l'evento a cui è subordinata la fruizione:

- **l'entrata in funzione del bene ordinario**;
- **l'interconnessione del bene 4.0 e l'eventuale acquisizione della perizia** tecnica o dell'attestato di conformità.

Agli investimenti effettuati dal 01.01.2020 al 15.11.2020 e a quelli prenotati entro il 15.11.2020 ed effettuati entro il 30.06.2021 si applica la disciplina dell'**articolo 1, commi 184–197, L. 160/2019**, che al comma 191 prevede:

- **la compensazione a decorrere dall'anno successivo** a quello di entrata in funzione o interconnessione;
- **in cinque quote annuali per investimenti in beni materiali, ordinari e 4.0;**
- **in tre quote annuali per investimenti in beni immateriali 4.0.**

La disciplina di cui all'**articolo 1, commi 1051-1063, L. 178/2020** e ss.mm.ii., applicabile agli **investimenti effettuati dal 16.11.2020 fino al 31.12.2025 e a quelli prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026,** è caratterizzata, ai **commi 1059 e 1059-bis**, dalle seguenti regole di fruizione, nettamente più favorevoli al contribuente:

- **compensazione a decorrere dall'anno di entrata in funzione o interconnessione**;
- **in tre quote annuali**;
- **con facoltà di utilizzo in unica quota per investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 in beni materiali ordinari**, ai sensi del **comma 1059-bis dell'articolo 1, L. 178/2020**, introdotto dal c.d. Decreto Sostegni-bis, **nonché in beni immateriali ordinari esclusivamente per soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro** nel periodo d'imposta antecedente all'entrata in funzione.

Per tutti i beni 4.0, in caso di interconnessione "tardiva", è riconosciuta al contribuente **la facoltà di fruizione anticipata del credito d'imposta dall'anno di entrata in funzione, secondo l'aliquota ridotta** dei beni ordinari.

Nella **circolare AdE 9/E/2021** viene riconosciuta al contribuente **la possibilità di riporto in avanti della quota annuale inutilizzata, in tutto o in parte**, nelle dichiarazioni dei redditi dei periodi di imposta successivi, **senza alcun limite temporale e sommandosi alla quota fruibile degli anni successivi**

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

.

Le regole di utilizzo del credito d'imposta R&S&I&D, disciplinato dall'**articolo 1, commi 198–209, L. 160/2019** e ss.mm.ii. prevedono invece, al **comma 204**:

- **la compensazione a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito ovvero di sostenimento dei costi ammissibili;**
- **in tre quote annuali di pari importo;**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile**.

Infine **il credito d'imposta Formazione 4.0**, disciplinato dall'**articolo 1, commi 46–56, L. 205/2017** e ss.mm.ii., soggiace alle seguenti regole di compensazione dell'articolo 5, comma 50, D.M. 04.05.2018 e dell'**articolo 1, comma 214, L. 160/2019**:

- **compensazione a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili;**
- **anche in unica soluzione (non è prevista ripartizione in *n* quote annuali);**
- **subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile.**

Per i crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0 **l'effettiva fruizione resta subordinata alla duplice condizione, da soddisfare all'atto di ogni compensazione, di conformità alle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e di regolarità contributiva.**

Alle compensazioni dei crediti del Piano Transizione 4.0 infine non si applicano i limiti ex **articolo 1, comma 53, L. 244/2007** (pari a **250.000 euro**), dell'**articolo 34 L. 388/2000** (stabilizzato a **2 milioni di euro** dalla Legge di Bilancio 2022) e dell'**articolo 31 D.L. 78/2010** (divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali per un ammontare superiore a 1.500 euro).

Regole di compensazione del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

Tipologia di bene	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno
Beni materiali ordinari L.160/2019	Anno successivo a quello di entrata in funzione	5	6932	Anno
Beni materiali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	5	6933	Anno
Beni immateriali 4.0 L. 160/2019	Anno successivo a quello di interconnessione	3	6934	Anno
Beni materiali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno
Beni immateriali ordinari L. 178/2020 dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (soggetti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro)	Anno di entrata in funzione	1	6935	Anno

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu

Beni ordinari – altri casi	Anno di entrata in funzione	3	6935	Anno
Beni materiali 4.0	Anno di interconnessione	3	6936	Anno
Beni immateriali 4.0	Anno di interconnessione	3	6937	Anno

Regole di compensazione del credito d'imposta R&S&I&D

Tipologia di attività ammissibile	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno
R&S – IT – Design	Periodo d'imposta successivo a quello di maturazione del credito + post certificazione contabile	3	6938	Anno
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Mezzogiorno			6939	
Maggiore quota credito R&S nelle regioni del Centro-Italia (solo per credito maturato nel 2020)			6940	

Regole di compensazione del credito d'imposta Formazione 4.0

Tipologia di attività	Decorrenza	Quote annuali	Codice tributo	Anno
Formazione 4.0	Periodo d'imposta successivo a quello di sostenimento delle spese + post certificazione contabile	1	6897	Anno

Data di creazione
Aprile 14, 2022

Studio Associato S.r.l. Via Carlo Ferrero 29 - 10098 Rivoli (TO) - telefono 011 440 4601 Elenco Agenti in Attività Finanziaria presso l'Organismo Agenti e Mediatori n. A7668 - P.IVA 09834850019 info@studio-associato.eu